

Intervento di Giuseppe Sileci

Stralciare la riforma globale dell'accesso alla professione forense in nome dell'Europa di Giuseppe Sileci - Componente della Giunta nazionale Aiga
Il progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, adottato dalla Convenzione Europea il 13 giugno ed il 10 luglio 2003,

annovera, tra i diritti fondamentali, il diritto di ciascun individuo di esercitare una professione liberamente scelta o accettata ed il diritto di accedere alla formazione professionale e continua. La formazione professionale, inoltre, rappresenterà uno dei settori in cui l'Unione Europea dovrà svolgere una azione di sostegno, di coordinamento o di completamento. Tale azione di sostegno,

secondo le previsioni del progetto di trattato, dovrebbe essere tesa, tra l'altro, a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale nel mercato del lavoro. Tra le politiche dell'Unione, inoltre, la proposta in questione menziona anche quella di garantire un livello elevato di protezione del consumatore allo

scopo di tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici. Anche per questo obiettivo l'Unione, secondo le intenzioni dei costituenti, dovrebbe farsi carico di adottare misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.

Coordinando i principi predetti si desume che il futuro ordinamento europeo riconoscerà a ciascun individuo, che intenda svolgere una

attività professionale,
il diritto di potere
fruire di una
formazione
altamente
qualificante sia in
vista dell'accesso nel
mondo del lavoro che
nell'ottica della
permanenza nello
stesso mercato. A
questo diritto si
accompagnerà il
dovere del
professionista di
attuare la propria
formazione
permanente al fine di
garantire ai
consumatori una
prestazione di servizi
di qualità a tutela di

beni fondamentali
quali la salute, la
sicurezza e gli
interessi economici.
In prospettiva,
quindi, la formazione
professionale è
destinata a diventare
uno degli scopi da
perseguire
nell'attuazione delle
politiche europee. Sin
d'ora, però, possiamo
dire che questi
principi, nel
momento stesso in
cui vengono recepiti
ed organizzati
all'interno della
futura Carta
Costituzionale,
costituiscono

patrimonio della cultura europea. Ovviamente, gli Stati membri saranno liberi di definire i programmi e gli strumenti di attuazione, ma si può sin d'ora affermare che ciò che favorirà la armonizzazione dei servizi professionali sarà, innanzitutto, l'elevamento degli standard qualitativi (non a caso, per esempio, nella introduzione alla proposta di direttiva sul riconoscimento reciproco delle qualifiche si pone

l'accento sulla
volontà di
trasformare
l'economia europea
nella più evoluta
economia fondata sul
sapere e sulla
conoscenza) per il cui
raggiungimento
diventerà strategico il
momento della
formazione di ciascun
professionista. Torna,
dunque,
prepotentemente
d'attualità la
questione della
formazione
dell'avvocato, della
quale da troppo
tempo oramai, nel
nostro paese, si

discute senza avere il coraggio di imprimere una svolta realmente riformatrice ed al passo con l'Europa. A questo proposito occorre subito puntualizzare che la formazione dell'avvocato deve essere intesa sia come momento di studio (teorico – pratico) prodromico al superamento dell'esame di Stato per l'accesso alla professione sia come momento di aggiornamento professionale

permanente di tutti
coloro i quali hanno
conseguito
l'abilitazione.
Peraltro, scindendo i
due aspetti, si
correrebbe
concretamente il
rischio di trasformare
l'esame di Stato in
un ostacolo al libero
accesso allo
svolgimento della
professione legale. Di
contro, qualificando il
tirocinio in vista
dell'esame e la prova
stessa quale
momento di una
verifica della
professionalità che
comincia prima del

conseguimento dell'abilitazione e prosegue per tutta la durata della vita professionale di ciascun avvocato, si scongiura il pericolo che l'esame di Stato possa divenire occasione di selezione e, quindi, barriera alla libera concorrenza.

Chiaramente, il concetto di concorrenza deve essere riferito alle leggi del mercato adattate allo status particolare del professionista che, in quanto tale, non è

suscettibile di
assimilazione alla
figura
dell'imprenditore. E'
urgente, dunque,
adeguare il vigente
ordinamento
professionale in
materia di accesso e
formazione
introducendo nuove
regole che rendano
più efficace il tirocinio
e obbligatorio
l'aggiornamento
permanente. La sede
naturale di queste
novità dovrebbe
essere la riforma
dell'ordinamento
professionale, ma,
sebbene in questa

legislatura si siano registrate spinte in direzione di un ammodernamento del mercato professionale (bozza Vietti, tra le tante iniziative) e dell'Ordinamento Forense (proposta approvata dal Cnf il 12.09.2003), non sembrano ancora maturi i tempi per una riforma organica della materia. Ne è indice rivelatore il D.L. 112/03, convertito nella L. n. 180/03, con il quale si sono introdotte modifiche urgenti in

materia di esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato. Pur non entrando nel merito del provvedimento, è opportuno richiamare i commenti che hanno preceduto e seguito la conversione in legge del decreto. Questo testo legislativo è stato giustificato dalla urgenza di reprimere alcuni preoccupanti fenomeni (la prassi del turismo forense, la disomogeneità delle valutazioni nei vari distretti, i rischi

derivanti dal cumulo della carica di consigliere dell'ordine o di delegato alla Cassa Forense con quella di commissario d'esame) senza attendere i tempi, verosimilmente lunghi, della riforma dell'Ordinamento Forense ed è stato convertito in legge con l'impegno di mantenerlo in vigore il tempo strettamente necessario per varare la riforma globale dell'accesso. Tant'è che, quasi contemporaneamente e alla approvazione

della legge di conversione, ben due sottosegretari di due diversi dicasteri, l'On. Vietti per il Ministero della Giustizia ed la Sen. Siliquini per il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, dichiaravano pubblicamente di volere insediare due commissioni per mettere mano alla riforma dell'accesso alle professioni. Fuochi di paglia, dal momento che entrambe le iniziative sono state definitivamente

abbandonate e
formazione ed
accesso sono cadute
di nuovo nel
dimenticatoio. Ma
l'Avvocatura ha il
dovere di scuotersi e
chiedere alla classe
politica la attuazione
del deliberato di
Arezzo del 3 maggio
2003, rilanciando il
ruolo del CNF nella
predisposizione di
protocolli formativi
comuni sia alle
scuole di
specializzazione per
le professioni legali
che alle scuole
forensi e ribadendo la
necessità che lo

Stato si faccia carico della esigenza di finanziare il funzionamento delle scuole forensi. Infatti, solo attraverso la centralità del Consiglio Nazionale Forense, e, quindi, degli avvocati, sarà assicurata la adozione di programmi didattici che siano realmente professionalizzanti e solo attraverso la destinazione di adeguate risorse alle scuole forensi si consentirà a queste di competere ad armi

pari con le scuole universitarie e, di conseguenza, si metteranno in condizione i Consigli degli Ordini di garantire, su tutto il territorio nazionale, una presenza capillare di sedi formative adeguate alle esigenze imposte da un numero sempre maggiore di professionisti. E' giunto il momento, pertanto, che ciascuno faccia la propria parte e si adoperi affinché la riforma in materia di formazione ed

accesso alla
professione forense,
di cui la categoria ha
estremo bisogno e
che il processo di
armonizzazione
europea dei singoli
ordinamenti nazionali
rende ancora più
urgente, sia
finalmente approvata
anche a costo di
stralciarla dal più
generale progetto di
riforma
dell'Ordinamento
Professionale.